

REGOLAMENTO (UE) N. 1042/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d'asta destinata a essere designata dal Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽²⁾, consente agli Stati membri che non partecipano all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all'asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la designazione di tali piattaforme d'asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d'asta interessata di cui all'allegato III.
- (2) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e di designare una propria piattaforma d'asta.
- (3) Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare *ICE Futures Europe* (in appresso «ICE») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (4) Il 25 aprile 2012 il Regno Unito ha presentato la notifica al comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo

di Kyoto ⁽³⁾. Il Regno Unito ha inoltre trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica.

- (5) Al fine di garantire che la designazione proposta di ICE quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 sia compatibile con le prescrizioni del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a ICE un certo numero di condizioni e obblighi.
- (6) A norma degli articoli da 18 a 21 del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d'asta espleta varie mansioni relative all'ammissione dei partecipanti alle aste, tra cui l'applicazione di misure relative agli obblighi di diligenza nel rapporto con la clientela per garantire che siano ammessi a partecipare direttamente all'asta solo i partecipanti legittimati. Le sue responsabilità emergono altresì nell'ambito dell'esame della conformità dei richiedenti a taluni requisiti minimi per l'ammissione alle aste, nella presentazione e nel trattamento delle domande di ammissione alle aste e, per quanto attiene alle decisioni di concedere o negare l'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di ammissioni alle aste già concesse. Nell'ambito del modello di cooperazione fra ICE e i suoi membri di scambio e i relativi clienti, i membri di scambio di ICE e alcuni loro clienti espleteranno tali funzioni di ammissione per quanto attiene ai loro clienti esistenti o futuri. Tale modello di cooperazione può essere compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010, a condizione che ICE garantisca la conformità con gli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (7) Inoltre, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d'asta designata è tenuta a fornire un accesso pieno ed equo alle aste alle piccole e medie imprese (PMI) e un accesso alle aste agli emittitori di entità ridotta. A tal fine ICE è tenuta a fornire a tali PMI ed emittitori di entità ridotta informazioni trasparenti, complete e aggiornate in merito alle possibilità di accesso alle aste condotte da ICE per il Regno Unito, compresi i necessari orientamenti pratici sulle modalità per sfruttare al meglio tali possibilità. È auspicabile che tali informazioni siano a disposizione del pubblico sulle pagine web di ICE. ICE è inoltre tenuta a riferire al sorvegliante d'asta, nominato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010, in merito alla copertura conseguita mediante tale modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, compreso il livello di copertura geografica

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.⁽²⁾ GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.⁽³⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.